

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile

riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) dott.ssa ### - Presidente 2) dott.ssa ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1159/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: ### degli effetti civili del matrimonio, vertente

TRA ### nato a ### il ###, CF: ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE

E ### nata a ###, CF: ###, elettivamente domiciliata in ### alla via ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE

E P.M. IN SEDE

### come da verbali e atti di causa

### E ###

1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, ### premesso di avere contratto matrimonio concordatario con ### nel Comune di ### in data 18 settembre 1999 e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, ### (22.01.2001) e ### (12.07.2004), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che, con sentenza non definitiva n. 2268/2019, Il Tribunale di ### aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, procedimento concluso con sentenza n. 1571/2022.

Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso

introduttivo, in particolare, con una riduzione della somma stabilita per il mantenimento dei figli e la previsione della contribuzione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, a fronte dell'attuale previsione del 70% a proprio carico; a tal proposito deduceva un peggioramento della propria condizione economica per avere contratto un mutuo con rate di € 250,00 al mese per l'acquisto di una piccola abitazione.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva ### che, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava quanto allegato dal ricorrente e chiedeva la conferma della misura del mantenimento per i figli già stabilita, oltre alla medesima partecipazione alle spese straordinarie; chiedeva, altresì, il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo di essersi occupata della famiglia durante il matrimonio per decisione unilaterale del marito e di avere, pertanto, rinunciato a diverse esperienze lavorative. 2. In data 2 maggio 2023, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di ### per la separazione dei coniugi in cui questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni.

In via preliminare, occorre precisare che, all'udienza presidenziale, il Giudice delegato ha confermato l'obbligo a carico dello ### di corrispondere la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, disponendo il pagamento diretto agli stessi in ragione della domanda avanzata dalla resistente.

Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione della convivenza dei figli con la madre, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in ### alla Via ###, a ### Deve invece dichiararsi inammissibile l'ulteriore domanda con la quale la resistente richiede il riconoscimento del diritto di abitazione nel suddetto immobile o in altro di proprietà dell'ex marito quando i figli raggiungeranno l'autosufficienza economica, trattandosi di una domanda che esula dall'oggetto tipico del presente giudizio.

Mantenimento dei figli maggiorenni A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)" (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014).

In definitiva "(...) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora

autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (...)” (cfr. Cassazione - Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135).

Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. 19696/2019).

In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa; in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie

esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che entrambi i figli non abbiano ancora raggiunto un'indipendenza economica, dovendo, pertanto, valutare le domande delle parti in ordine al quantum, avendo il ricorrente richiesto una riduzione dell'importo e la pari partecipazione alle spese straordinarie e avendo invece la resistente richiesto la conferma di quanto statuito in sede di separazione.

Orbene, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 32.900,00 nell'anno 2022 e di circa 33.700,00 nell'anno 2023, sostanzialmente analogo a quello percepito al tempo della separazione come risulta dalla relativa sentenza (cfr. sentenza in atti: ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo di circa 33.500,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un reddito lordo di circa 32.600,00 euro.); di contro la resistente ha dichiarato un reddito di circa € 10.000,00 nell'anno 2021, di circa € 11.100,00 nell'anno 2022 e di circa € 12.100,00 nell'anno 2023, mentre al tempo della pronuncia della separazione risulta un reddito dichiarato di € 4.000,00 nell'anno 2020 e di € 11.800,00 nell'anno 2019 (cfr. sentenza in atti).

Orbene, alla luce delle suddette risultanze istruttorie, il Tribunale osserva che non sono emersi elementi modificativi della situazione economica-reddituale delle parti rispetto al tempo della separazione e dei provvedimenti provvisori resi nel presente procedimento, non essendo rilevante il successivo mutuo contratto dal ricorrente che, nella sostanza, sostituisce l'affitto in precedenza corrisposto.

Inoltre, deve altresì confermarsi il versamento delle somme direttamente ai figli in conformità alla domanda avanzata dalla resistente.

Pertanto, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto e disporre l'obbligo a carico di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la somma di € 300,00 ciascuno,

oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### per il loro mantenimento; si dispone altresì la contribuzione di ### nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal ### universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegno divorzile Al riguardo, occorre rilevare che parte resistente ha richiesto il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere dall'ex marito una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo di essersi occupata della famiglia durante il matrimonio per decisione del marito e di avere, pertanto, rinunciato ad alcune esperienze lavorative.

Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost.

Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020).

Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019).

Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla

luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018).

Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. n. ###/2021), il cui onere di allegazione e probatorio è a carico del richiedente l'assegno.

Inoltre, nel caso di specie, deve precisarsi che l'assegno divorzile non è condizionato al riconoscimento dell'assegno di mantenimento o alla sua rinuncia in sede di accordi separativi e che le condizioni economiche disposte o concordate in costanza di separazione costituiscono, tuttavia, un parametro di riferimento sul quale il giudice del divorzio basa la propria valutazione per l'eventuale riconoscimento di un assegno di divorzio.

A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento o rispetto al quale nulla è stato disposto, non è condannato a rinunciare anche a quello di divorzio; tuttavia, va rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento o la sua mancata previsione viene valutata dal giudice in sede di divorzio, e senza delle prove che dimostrino un depauperamento delle condizioni economiche, il giudice potrebbe negare la richiesta di assegno divorzile.

Nel caso di specie, sebbene sussista una sproporzione tra le condizioni economiche delle parti che determinerebbe l'applicazione dei principi citati in tema di assegno divorzile, si evidenzia che, dalla documentazione reddituale in precedenza indicata, non risulta che la resistente abbia avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo della pronuncia di separazione, avendo anzi avuto un sia

pure lieve incremento del proprio reddito (cfr. documentazione in atti). ### parte, volendo in ogni caso applicare i principi in precedenza citati, deve escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, non sussistendo una specifica condizione di bisogno e un'oggettiva impossibilità di procurarsi redditi adeguati. Per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale, non essendo sufficiente a tal fine la testimonianza resa dal figlio all'udienza del 09.12.2024 .(cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, 11832 <<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <<### divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi

in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>>  
Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << ### divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>).

A tal proposito, si evidenzia che le dichiarazioni rese dal teste della resistente, relative alla circostanza della rinuncia ad una specifica occasione lavorativa, sono contraddette da quelle del teste di parte ricorrente e, dunque, non forniscono un sicuro riscontro probatorio in merito a quanto allegato.

In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.

Spese di lite ### riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di ### - Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di ### in data 18 settembre 1999 tra ### nato a ### il ###, CF: ###, e ### nata a ### l'8.01.1979, CF: ###, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### 1999, n. 41 Parte II Seria A, ### 1; B) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in ### alla Via G.

Garibaldi n. 1, a ### per ivi convivere con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti; C) dispone l'obbligo a carico di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la somma di € 300,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### per il loro mantenimento; D) pone a carico di ###

l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal ### universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare dichiara compensate le spese di lite; E) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente; F) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente; G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di ### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74.